

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1350

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei Deputati SPADAZZI, LEONE RAFFAELE, MATTARELLI GINO, LIMONI, DE MARSANICH, CRUCIANI, ROMANO BRUNO, ANGRISANI, DELFINO, BIGNARDI, ROMUALDI, SIMONACCI

Presentata il 24 giugno 1959

Modifica dell'articolo 95 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773

ONOREVOLI COLLEGHI! — Quando fu emanato il regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (« Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza); la particolare situazione politica del momento, consigliò il legislatore di soffermarsi soprattutto sulle norme destinate a fornire al Governo il pieno controllo di ogni attività pubblica.

Impegnato, pertanto, in questa opera, il legislatore credette di non dover modificare in alcun modo lo spirito e la lettera della legge Luzzatti del 1913, per quanto concerne il rapporto numerico fra popolazione ed esercizi di vendita di bevande alcoliche.

Tale rapporto, inoltre era stato riprodotto — con criteri invariati — nei testi delle leggi di pubblica sicurezza che avevano preceduto quello del 1931 tuttora vigente, né di esso si trova cenno nelle modifiche di cui ai decreti 6 dicembre 1943, n. 22 b, 12 ottobre 1944, n. 323, 10 dicembre 1944, n. 419.

La legge Luzzatti traeva origine da contingenti sollecitazioni sentimentali, intese a combattere le conseguenze dell'alcoolismo, ma le statistiche — sia pure approssimative — dell'epoca ed i rapporti dei medici, dimostrano chiaramente che le preoccupazioni in materia erano eccessive.

L'Italia non ha mai — fortunatamente — dovuto porsi il problema della lotta contro

l'alcoolismo e chi — per primo — ne fece oggetto di leggi restrittive, non raccolse certamente l'allarme degli studiosi e della pubblica opinione, ma — volendo mostrarsi sollecito verso i problemi sociali (e non avendo a disposizione mezzi idonei per l'attuazione di sostanziali opere di risanamento) — scelse la via meno faticosa ed impegnativa, limitando la concessione di licenze per esercizi di vendita di bevande alcoliche.

Come si potesse (e si possa anche oggi) combattere l'alcoolismo limitando — e non vietando — la concessione delle licenze di cui sopra, resta un demagogico mistero del 1913, che invano la relazione alla legge Luzzatti tenta di chiarire.

L' sviluppo dei centri abitati — del resto — ed il sorgere di nuovi esercizi pubblici nei paesi che vanno estendendosi, hanno oggi mostrato l'anacronismo e l'inadeguatezza dell'articolo 95 del citato regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.

« In ciascun comune o frazione di comune il numero degli esercizi di vendita o di consumo di qualsiasi bevanda alcolica non può superare il rapporto di uno per quattrocento abitanti.

« Il numero degli esercizi di vendita o di consumo di bevande alcoliche, che abbiano un contenuto di alcool superiore al 4 e mezzo

per cento del volume, non può superare, per ciascun comune o frazione di comune, il rapporto di uno per mille abitanti ».

L'applicazione rigida delle norme citate ha prodotto, per conseguenza, un serio disagio a coloro i quali avevano tentato l'apertura di un pubblico esercizio nei quartieri urbani di nuova costruzione o nei paesi in via di estensione, costretti a vendere bevande analcoliche, mentre il prossimo esercizio fornito della prescritta licenza di vendita era posto, spesso, a notevole distanza.

A ciò si aggiunge che i titolari delle licenze di cui sopra gestiscono — specialmente nei paesi — locali affatto confortevoli, poco igienici, antiquati, e non sentono la necessità di restaurare l'esercizio, protetti, appunto dal famoso rapporto numerico, che li pone in condizioni di vantaggio sugli altri esercenti.

Ad una interrogazione del deputato Spadazzi (n. 5642), tendente a conoscere se il Ministro dell'interno non ritenesse opportuno riveder le disposizioni limitative in materia, il Ministro stesso rispose che;

« in linea di fatto la situazione degli esercizi pubblici non risponde, in effetti, ai limiti fissati dalla norma in esame, i quali, per quanto concerne specialmente la vendita di alcoolici sino al 21 per cento del volume (vino, marsala, vermouth), hanno avuto in più occasioni notevoli temperamenti.

Infatti, agli esercizi pubblici già esistenti, che in molte località erano, per diritto acquisito in precedenza, in numero superiore a quello fissato dall'articolo 95 citato, si sono aggiunti, per effetto di disposizioni legislative eccezionali, i numerosissimi spacci annessi ai circoli degli Enti riconosciuti a carattere nazionale con finalità assistenziali ai sensi del decreto legislativo 28 giugno 1946, n. 78, modificato col decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 10 luglio 1947, n. 705 (E. N. A. L., Dopolavoro postelegrafonico, Dopolavoro ferroviario, Associazione nazionale combattenti e reduci, Associazione nazionale mutilati e invalidi di guerra, A. C. L. I., M. A. S.); quelli autorizzati in virtù della legge 8 luglio 1949, n. 478, che ha abrogato il rapporto limite per le località riconosciute stazioni di cura, soggiorno e turismo; quelli previsti dalla legge 4 marzo 1952, n. 137, concernente il rilascio di licenze in soprannumero ai profughi.

Vanno, poi, considerati, oltre ai menzionati esercizi pubblici, muniti di licenza permanente quelli che vengono autorizzati con licenza stagionale a termini dell'articolo 103 del testo

unico vigente, e la rivendita temporanea con licenza rilasciata ai produttori per il diretto smercio del vino ricavato dai propri fondi; mentre gli articoli 65 e 168 del regolamento esecutivo del testo unico vigente prevedono la possibilità, agli effetti del rapporto limite, di considerare distintamente dal capoluogo, borgate e frazioni, favorendo così l'istituzione di rivendite di bevande alcoliche in località nuove e decentrate.

In relazione alla crisi vinicola, sono state infine, suggerite procedure di larghezza per consentire la vendita di vino da effettuarsi tanto dagli esercenti quanto direttamente dai produttori.

Comunque la questione sarà presa in esame in occasione della riforma del testo unico alle leggi di pubblica sicurezza ».

L'apparente elasticità nella concessione delle licenze non deve far dimenticare il punto di vista principale e cioè il pubblico esercizio, il locale cioè, aperto a tutti, dove confluiscono consumatori di ogni categoria, che non può essere confuso o in alcun modo sostituito con lo « spaccio », la mensa aziendale il « circolo » o organizzazioni similari, che sono statutariamente riservati a determinate categorie di persone.

La proposta di legge che abbiamo l'onore di sottoporre alla vostra attenzione, vuole, appunto, rendere giustizia agli esercenti che hanno investito capitali ingenti nell'apertura e nella attrezzatura di nuovi locali e non possono vendere nemmeno una bottiglia di birra che — specialmente nella stagione estiva — è un genere di larghissimo consumo.

Essa tende, inoltre, a spronare i proprietari di vecchie licenze a rinnovare i loro locali, adeguandoli ai sistemi di vita contemporanea, nel quadro della emulazione e della corretta concorrenza commerciale.

Forse si poteva evitare la modifica del citato articolo 95, ampliando i poteri interpretativi e discrezionali della autorità di pubblica sicurezza nella concessione delle licenze, ma si sarebbero provocate proteste di ogni genere per ogni licenza non concessa.

La nostra proposta di legge, pertanto, riduce il rapporto numerico fra popolazione ed esercizi di vendita di bevande alcoliche.

Tale diminuzione non deve preoccupare per l'eventuale moltiplicarsi degli esercizi di vendita poiché (fermo restando che l'Italia non contempla l'alcoolismo fra le sue piaghe sociali), l'accresciuta concessione di licenze si trasformerebbe in un motivo di pubblica utilità.

È necessario, però, per ottenere lo scopo che si desidera con la presentazione della presente proposta di legge, che nel fissare il nuovo rapporto-limite da noi proposto, non si tenga conto delle licenze in soprannumero, concesso per effetto di disposizioni legislative eccezionali.

Le preoccupazioni che indussero il legislatore a stabilire il rapporto numerico, non

esistevano nel 1913 e tantomeno esistono oggi.

È quindi con animo sereno che vi sottoponiamo la nostra proposta, perché, con atto di responsabile coraggio voi, onorevoli colleghi, possiate sgomberare il campo dagli impacci che fermano il cammino del progresso umano e della convivenza civile.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Il primo e il secondo comma dell'articolo 95 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, sono sostituiti dai seguenti:

« In ciascun comune o frazione di comune il numero degli esercizi di vendita o di consumo di qualsiasi bevanda alcoolica non può superare il rapporto di uno per duecento abitanti.

Il numero degli esercizi di vendita o di consumo di bevande alcooliche che abbiano un contenuto di alcool superiore al 4 e mezzo per cento del volume, non può superare, per ciascun comune o frazione di comune, il rapporto di uno per cinquecento abitanti ».

ART. 2.

Resta immutato il numero delle licenze rilasciate per effetto delle disposizioni legislative eccezionali fissate dal decreto legislativo 28 giugno 1946, n. 78, modificato con decreto legislativo del Capo dello Stato 10 luglio 1947, n. 705, dalla legge 8 luglio 1949, n. 478, dalla legge 4 marzo 1952 n. 137, e dallo stesso articolo 103 del testo unico vigente.